



Gen. \_\_\_\_\_

**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 43 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 17 MARZO 2008.**

**OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. LAZIO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOLFETTA  
AVVERSO LA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 23.01.2008 ADOTTATA DALLA  
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SULL'APPALTO INTEGRATO PER  
L'AMPLIAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE MARITTIMO.**

**EMESSA AI SENSI**

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **21 marzo 2008** al **05 aprile 2008**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la nota datata 20.02.2008 prot. n. 10528/08/UILADG, pervenuta al protocollo comunale in data 25/02/2008 al n. 11677, con il quale il Dirigente dell'ex Settore Territoriale Puglia della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Roma ha trasmesso la deliberazione n. 4 in data 23.01.2008 adottata dalla predetta Autorità sull'appalto integrato per l'ampliamento del porto commerciale marittimo, su esposto della Società Italiana Condotte d'Acqua, sostenendo la illegittimità delle clausole del bando di gara che hanno imposto alle imprese partecipanti di dimostrare il possesso o la disponibilità di determinate attrezzature in aggiunta al requisito della qualificazione;
- Considerato che, in verità, le censure mosse dalla Autorità non si appalesano come novità, atteso che esse hanno già formato oggetto di appositi ricorsi al TAR Puglia – Bari da parte delle imprese Tecnis S.p.A., Società Italiana per le Condotte D'Acqua S.p.A. (la stessa che è ricorsa alla Autorità), Intercantieri Vittadello S.p.A. e Salvatore Matarrese S.p.A., tutti ricorsi corredati da istanza di sospensiva, tutti rigettati sotto questo profilo, nonché di impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato su appello della Intercantieri e Salvatore Matarrese decisa con ordinanza n. 3536/07 che rigettando l'appello stesso ha, fra l'altro, così statuito: "... considerato che l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento ... sia della non manifesta irragionevolezza della previsione di cui alla *lex specialis* di specifiche caratteristiche tecniche delle draghe, in relazione alle attività oggetto di affidamento e delle particolari condizioni dei fondali e delle rocce interessate dai dragaggi...";
- Evidenziato, inoltre, che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "sussiste in capo al Comune l'interesse a vedere accertata in sede giurisdizionale <<l'illegittimità dell'accertamento di illegittimità>> desiderato dall'Autorità avuto riguardo alle funzioni, assegnate alla Autorità medesima, di segnalazione e <<referto>> al Governo e al Parlamento, di cui alle lettere d) ed f) del comma 4 dell'art. 4 della l. n. 109 del 1994", oggi rifluito nella disposizione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006. L'omessa impugnazione di detto provvedimento esporrebbe, infatti, l'Amministrazione destinataria del predetto provvedimento "alla possibilità che l'Autorità nel segnalare e comunque nel riferire, al Governo e al Parlamento, circa disfunzioni e violazioni di legge riscontrate nel settore delle concessioni di lavori pubblici, formuli osservazioni critiche che, oltre a riguardare aspetti di carattere generale dell'azione amministrativa svolta, potrebbero incentrarsi anche su illegittimità e disfunzioni relative a casi particolari" (cfr., *ex multis*, TAR Veneto, Sez. I, n. 1601/2002; cfr. TAR Lombardias, Brescia 18 marzo 2005 n. 168);

- Ritenuto, pertanto, necessario ricorrere alla competente Sezione del TAR Lazio-Roma per l'annullamento della succitata deliberazione della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Roma;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;
- Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di promuovere azione giudiziaria dinanzi al TAR Lazio-Roma avverso il provvedimento meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**

---

## **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota commissariale prot. n. 16276 del 17.03.2008 contenente l'indicazione dei rappresentanti e difensori dell'Ente, nelle persone dell'Avv. Carlo Tangari da Bari, congiuntamente all'Avv. Luigi Manzi da Roma,

### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di ricorrere alla competente Sezione del TAR Lazio-Roma, per l'annullamento della deliberazione n. 4 in data 23.01.2008 della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Roma, meglio descritta in premessa, dando mandato agli avvocati di notificare il ricorso anche alle parti controinteressate.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico congiunto di rappresentanti e procuratori dell'Ente, agli Avv.ti Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via De Rossi n. 16 e Luigi Manzi, con studio in Roma, alla Via Confalonieri n. 5, già difensori dell'Ente nei precedenti giudizi dinanzi al TAR e Consiglio di Stato indicati in premessa.
- 3) Di dare atto che l'incarico è congiunto e il compenso professionale sarà unico per entrambi i professionisti.
- 4) Di demandare al Rappresentante Legale dell'Ente la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Enzo Roberto Tangari**

---